

Interrogazione n. 684

presentata in data 5 settembre 2018

a iniziativa del Consigliere Urbinati

“Verifica del possesso dei requisiti tecnici e del conseguimento dei relativi attestati di formazione manageriale dei direttori generali, direttori sanitari, amministrativi e dirigenti delle professioni sanitarie nonché dei dirigenti di struttura complessa dei SSR”

a risposta scritta

Premesso che:

- L'Art. 16-quinquies comma 1 del Dlgs 502/92 prevede che la formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzione di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

- L'Art. 15 comma 8 del Dlgs 502/92 recita: "L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico;" il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

- L'Art. 7 (Corsi di formazione manageriale) comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 testualmente recita: "L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

- La DGRM n. 1556/2013 recante ad oggetto "Definizione di criteri e modalità per il riconoscimento della formazione manageriale dei dirigenti della sanità e per l'iscrizione nell'apposito elenco regionale" recita tra l'altro a pag. 4 nel documento istruttorio:

"Il master costruito in base all'Accordo Interregionale si articola su tre livelli e consente il riconoscimento della formazione per l'intero territorio nazionale. I tre livelli rispondono alle specifiche esigenze di formazione manageriale dei direttori generali delle aziende, dei direttori sanitari ed amministrativi ed i dirigenti delle professioni sanitarie nonché dei dirigenti di struttura complessa, mediante l'offerta dunque di tre percorsi formativi in ordine crescente, di cui il primo costituisce il presupposto del secondo, il secondo del terzo ed il terzo il completamento del percorso di formazione."

Evidenziando altresì:

che tali percorsi formativi sono tra essi distinti e differenti, l'allegato A della DGRM 1556/2013 a pag. 6 specifica testualmente:

“ Tipologie di formazione e relativi crediti formativi:

Ai fini del riconoscimento dei titoli in analogia con i Master avviato dalla regione Marche DGR n.1149/2011 e 808/2012 si ritiene che il possesso del titolo possa svolgersi su tre livelli con conseguente coerenza delle ore e relativi crediti formativi per specifiche Aree tematiche.

- Certificato di Formazione Manageriale (di 3° livello) per i Direttori generali (nella nostra regione ai sensi delle DGR n.1149/2011 e 808/2012 corrisponde al Master Universitario di secondo livello); ottenuto attraverso l'iscrizione a corsi che danno luogo all'acquisizione dei relativi crediti formativi (60);

- Certificato di Formazione Manageriale (di 2° livello) (nella nostra regione ai sensi delle DGR n.1149/2011) per i direttori sanitari, amministrativi e dirigenti delle professioni sanitarie ottenuto attraverso l'iscrizione a corsi che danno luogo all'acquisizione dei relativi crediti formativi (24);

- Certificato di Formazione Manageriale (di 1° livello) (nella nostra regione ai sensi delle DGR n.1149/2011) per i dirigenti di struttura complessa attraverso l'iscrizione a corsi singoli che danno luogo all'acquisizione dei relativi crediti formativi (12); Aree tematiche, crediti formativi e ore di attività formativa per acquisire la Formazione Manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa.

Il superamento della verifica pratica di accertamento dei moduli e la prova finale opportunamente certificata dall'Ente gestore del percorso formativo consente l'iscrizione agli elenchi regionale sotto specificati:

- Elenco dei Direttori Generali con Formazione Manageriale (di 3° livello)
- Elenco dei Direttore sanitari, amministrativi e dirigenti delle professioni sanitarie con Formazione Manageriale (di 2° livello)
- Elenco dei Dirigenti di struttura complessa con Formazione Manageriale (di 1° livello).

La formazione manageriale ottenuta al di fuori delle citate DGR (1149/2011; 808/2012) sul restante territorio regionale ed extraregionale dovrà essere valutata da una apposita commissione istituita in raccordo tra la P.F. Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione e la P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione....”

Considerato inoltre che:

con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 101/ARS del 17/10/2014 è stato aggiornato l’elenco dei soggetti in possesso della formazione manageriale sanitaria di 3° livello. Nella stessa determina a pag. 3 è riportato quanto segue:

L’elenco regionale è distinto in tre sezioni corrispondenti ai tre livelli formativi e precisamente:

- a) formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (1^ livello)
- b) formazione manageriale per i direttori amministrativi e sanitari ed i dirigenti delle professioni sanitarie (2^ livello)
- c) formazione manageriale per i direttori generali e di area vasta (3^ livello).

Preso atto che:

- la norma prevede in maniera inderogabile che per svolgere il ruolo di Direttore di Struttura Complessa la Formazione Manageriale di 1° livello sia requisito necessario per svolgere tale funzione. In tal senso, per tutti coloro che non abbiano superato il 1° corso attivato dalla regione, successivamente al conferimento dell’incarico, la decadenza dell’incarico stesso;
- se vi fossero Direttori di Struttura complessa che non abbiano conseguito la formazione manageriale di 1° livello, dopo l’attivazione del 1° corso così come disposto dalla Giunta Regionale, questi sono decaduti dall’incarico;
- la permanenza nel ruolo di Direttore di Struttura Complessa senza l’attestato (che lo si ricorda per legge è requisito necessario) comporta l’annullabilità degli atti posti in essere;

Evidenza di conseguenza che:

non di secondaria importanza sono gli aspetti economici legati alla responsabilità civile nell’eventualità di richieste risarcitorie per responsabilità professionale derivante da attività lavorativa di Direttore di Struttura complessa privo del “requisito necessario” per lo svolgimento dell’incarico. In caso di soccombenza permangono forti dubbi su chi dovrebbe andare a risarcire il danno.

Appurato che:

la DGRM 1556/2013 prevede che il Master si articola su 3 livelli che rispondono a specifiche esigenze di formazione manageriale dei Direttori Generali delle Aziende, dei Direttori Sanitari ed Amministrativi ed i Dirigenti delle professioni sanitarie nonché dei Dirigenti di Struttura Complessa, mediante l'offerta dunque di 3 percorsi formativi in ordine crescente, di cui il primo costituisce il presupposto del secondo, il secondo del terzo ed il terzo il completamento del percorso di formazione. Inoltre ogni corso di formazione prevede crediti differenti in quanto mirati a fare acquisire competenze specifiche secondo il tipo di livello richiesto (III° liv. 60 c.f. – II° liv. 24 c.f. – I° liv. 12 c.f.);

l'elenco regionale dei soggetti in possesso della formazione manageriale ai sensi degli art. 15 e 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m è distinto in tre sezioni corrispondenti ai tre livelli formativi e pertanto il possesso dell'attestato di formazione manageriale conseguito dopo il superamento dell'esame dà diritto all'esercizio del corrispondente ruolo Dirigenziale che il professionista svolge.

Tutto ciò premesso:

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

- 1) se nella Regione Marche tutti i Direttori di Struttura complessa sono in possesso di regolare attestato di formazione manageriale di I° livello, requisito necessario per lo svolgimento di tale ruolo.
- 2) se esistono nella Regione Marche Direttori di Struttura complessa decaduti per mancato conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di I° livello.